

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1986

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MALAN

Norme per l'elezione dei consigli regionali
nelle regioni a statuto ordinario

Presentata l'8 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La gran parte delle forze politiche e dei cittadini del nostro Paese hanno in più occasioni espresso la propria contrarietà al sistema elettorale proporzionale, anche in sedi solenni e ufficiali, come l'approvazione di nuove leggi elettorali per Senato, Camera, province e comuni o in occasione di consultazioni referendarie.

In tale sistema si riscontrano principalmente i seguenti difetti:

scarse garanzie di governabilità e stabilità dei Governi per la frammentazione del quadro politico;

campagne elettorali dispendiosissime per aggiudicarsi le preferenze, spesso in circoscrizioni molto grandi, con frequenti lotte fratricide all'interno della stessa lista e forza politica;

spinte alla disunione fra forze politiche affini date dal meccanismo dell'elezione e dunque della campagna elettorale;

scarso legame del candidato con il territorio per le eccessive dimensioni delle circoscrizioni.

Di fronte a tutto questo, ritengo si debba tentare ogni strada per avvicinarsi al sistema elettorale della Camera dei deputati. E certo a tal fine sarebbe necessaria una delimitazione di nuovi collegi uninominali. Nell'attuale situazione c'è tuttavia il pericolo che manchi il tempo necessario a tale operazione.

La presente proposta di legge tenta quindi di contemperare le esigenze del sistema maggioritario con dei collegi già esistenti e che già sono stati sperimentati: quelli della Camera dei deputati.

È evidente che molti sono i problemi che emergono, per la disparità che nelle varie regioni sussiste tra il numero di deputati da eleggere e quello dei consiglieri regionali. Tali problemi sono stati qui affrontati con i seguenti accorgimenti:

a) in alcune regioni sono istituiti dei collegi ove si eleggono non uno, ma due candidati;

b) nelle regioni più piccole (che rappresentano del resto circa il 3 per cento della popolazione nazionale) si affida alle regioni stesse la delimitazione dei nuovi collegi e, ove ciò non fosse realizzabile in tempi adeguati, ci si avvale della vecchia normativa riducendo però le dimensioni delle circoscrizioni;

c) l'eventuale parte di seggi che, sommata a quella assegnata nei collegi maggioritari, sia necessaria a raggiungere il 75 per cento del totale, viene attribuita con uno scorporo separato; un meccanismo che, dal punto di vista del numero di seggi attribuiti in totale, si avvicina moltissimo a una ipotesi in cui, come alla Camera dei deputati, tale quota sia interamente attribuita con il sistema maggioritario.

La presente proposta di legge in definitiva:

favorisce la governabilità e la stabilità;

tutela le forze politiche minori, impedendo da un lato i consigli regionali monocolori e dall'altro la frammentazione delle liste;

avvicina il sistema elettorale regionale a quello nazionale;

indica, nella persona del primo candidato nella circoscrizione, un possibile candidato alla presidenza;

limita gli ambiti delle campagne elettorali dei singoli candidati a bacini di circa 120.000 abitanti, dove dunque le spese sono limitate;

favorisce la coalizione delle forze politiche.

Il proponente ritiene dunque, che, ove i tempi impedissero una più adeguata delimitazione dei collegi, i vantaggi di queste norme farebbero passare in secondo piano i suoi principali difetti:

una certa macchinosità, peraltro limitata;

una non perfetta omogeneità tra le varie regioni.

Per quanto riguarda il primo punto si può dire che, regione per regione, la macchinosità nell'attribuzione dei seggi non è maggiore che nella legge elettorale della Camera dei deputati, dei comuni o delle province. Per quanto riguarda invece il secondo non va dimenticato che sembra ampiamente accettato il principio che nel prossimo futuro ogni regione deciderà la propria legge e pertanto la disomogeneità sarà la regola.

Per questi motivi, ritengo che, ove l'urgenza delle scadenze rendesse impossibile disegnare nuovi collegi, questa normativa proposta sarebbe la più idonea per eleggere consigli regionali adeguati alle necessità, nella linea di quanto il popolo sovrano ha espresso nei *referendum*, senza tornare ai vecchi meccanismi, con il pericolo di tornare anche a vecchi vizi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. I consigli delle regioni a statuto ordinario sono eletti a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

ART. 2.

(Metodo di attribuzione dei seggi).

1. I seggi sono attribuiti parte in collegi uninominali o binominali e parte proporzionalmente tra i candidati nelle circoscrizioni regionali, nonché tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

2. Il numero dei collegi uninominali o binominali è provvisoriamente determinato dalla tabella A allegata alla presente legge. In ciascuno di essi il seggio o la coppia di seggi è attribuito al candidato o alla coppia di candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato o la coppia di candidati collegata al candidato a presidente della regione che ha riportato il maggior numero di voti nella circoscrizione.

3. I restanti seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale tra i candidati nella circoscrizione regionale.

4. Il numero di candidati nella circoscrizione regionale va da un minimo di uno ad un massimo coincidente con quello fissato dall'articolo 19, comma 3.

ART. 3.

(Numero dei consiglieri regionali).

1. Il consiglio regionale è composto:

a) da 90 membri nelle regioni con popolazione superiore a otto milioni di abitanti;

b) da 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a quattro milioni ed inferiore ad otto milioni di abitanti;

c) da 50 membri nelle regioni con popolazione superiore a tre milioni ed inferiore a quattro milioni di abitanti;

d) da 40 membri nelle regioni con popolazione superiore a un milione ed inferiore a tre milioni di abitanti;

e) da 30 membri nelle altre regioni.

2. La determinazione dei seggi spettanti a ciascun consiglio regionale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare dopo ogni censimento generale della popolazione, sulla base dei risultati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 4.

(Determinazione dei collegi maggioritari nelle regioni con più di un milione di abitanti).

1. Per le regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti i collegi uninominali o binominali coincidono con quelli uninominali in vigore per la Camera dei deputati. Ove essi siano modificati, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, provvede alla necessaria modifica della tabella A allegata alla presente legge.

2. In ogni elezione in cui ci si avvalga di collegi maggioritari, ove per qualsiasi motivo si venga a determinare una modifica del numero, della distribuzione o della delimitazione dei collegi maggioritari e i relativi adempimenti non siano ancora stati completati al momento della convocazione dei comizi elettorali, le elezioni si svolgeranno secondo le norme e i collegi non ancora modificati.

ART. 5.

(Disposizioni particolari per le regioni con meno di un milione di abitanti).

1. Le regioni con meno di un milione di abitanti propongono nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quaranta-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delimitazione del loro territorio nel numero di collegi indicato alla tabella A allegata alla presente legge. Tale delimitazione deve essere effettuata secondo i seguenti criteri:

a) individuando bacini territoriali coerenti;

b) conservando sempre al bacino la sua continuità territoriale, salvo porzioni insulari da ricomprendere;

c) evitando di dividere in due o più collegi il territorio di uno stesso comune, salvo il caso di comuni che per dimensioni demografiche lo rendano necessario;

d) comprendendo in ciascun collegio un numero di abitanti pari al risultato della divisione del totale della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi assegnati, con uno scostamento massimo, in più o in meno, del 20 per cento per ciascun collegio.

2. Sulla base della proposta di cui al comma 1 il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, provvede alla delimitazione definitiva del territorio.

3. Nel caso in cui le elezioni siano indette prima che siano completate le procedure di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

ART. 6.

(Scheda e votazione).

1. Per l'elezione del consiglio regionale è predisposta un'unica scheda recante, anche in più colonne, a sinistra un rettangolo con il cognome e il nome del candidato, o della coppia di candidati, al consiglio regionale, con accanto il contrassegno del gruppo che lo sostiene o li sostiene; in altro rettangolo adiacente a destra è indicato il cognome e il nome dei candidati nella circoscrizione regionale per l'attribuzione di seggi con il metodo proporzionale, con accanto il medesimo contrassegno.

2. Nel caso di candidati non collegati a candidati nella circoscrizione regionale, la scheda riporta il solo cognome e nome, con accanto, anziché il contrassegno, la dicitura « indipendente », lasciando vuoto lo spazio a destra.

3. Nel caso di gruppi di candidati presenti nella regione ma non nel collegio interessato, è riportato nella scheda il solo contrassegno con i candidati nella circoscrizione regionale nella parte destra della colonna.

4. Ciascun elettore dispone di due voti separati per l'elezione nei collegi maggioritari e per la circoscrizione regionale, che esprime tracciando un segno all'interno di uno dei rettangoli per l'elezione con il sistema maggioritario e un altro in uno dei rettangoli per l'elezione col sistema proporzionale. Ove l'elettore si limiti a tracciare il segno per una delle due votazioni, nell'altra il voto sarà attribuito al candidato o ai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno, salvo che nei casi di cui ai commi 2 e 3.

ART. 7.

(Eleggibilità).

1. Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della regione che il giorno della consultazione hanno compiuto la maggiore età. Per le cause di incompatibilità ed ineleggibilità si applicano anche le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni.

ART. 8.

(Nullità della candidatura).

1. A pena di nullità ciascun candidato non può accettare la candidatura in più di un collegio maggioritario. La candidatura in un collegio maggioritario è compatibile con quella nella circoscrizione regionale.

ART. 9.

(Dichiarazione di presentazione di candidature nelle regioni con più di un milione di abitanti).

1. Nelle regioni con più di un milione di abitanti la dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi maggioritari collegati a candidati nella circoscrizione regionale deve essere sottoscritta da almeno 250 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun collegio.

2. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura di cui al comma 1, ciascun candidato o coppia di candidati indica il contrassegno che accompagna il proprio nome sulla scheda elettorale, il candidato a presidente della regione e gli eventuali altri candidati nella circoscrizione regionale cui si collega.

3. Le candidature presentate ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide solo se il gruppo dei candidati con lo stesso simbolo nella regione ha avuto le proprie dichiarazioni di presentazione sottoscritte da un totale di elettori pari almeno al numero corrispondente alla metà più uno dei seggi da attribuire nella regione stessa moltiplicato per 250.

4. I gruppi di candidati che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 3 hanno diritto di presentare, senza ulteriori sottoscrizioni, i candidati nella circoscrizione regionale.

5. I candidati nei collegi maggioritari che hanno presentato la propria candidatura ai sensi dei commi 1 e 2, ma non siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3, hanno diritto di presentare la propria candidatura ai sensi del comma 6 del presente articolo.

6. Nelle regioni di cui al comma 1 la dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi maggioritari non collegati a un gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 400 e da non più di 650 elettori.

ART. 10.

(Dichiarazione di presentazione di candidature nelle regioni con meno di un milione di abitanti).

1. Nelle regioni con meno di un milione di abitanti la dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali collegati a candidati nella circoscrizione regionale deve essere sottoscritta da almeno 80 e da non più di 160 elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun collegio. In caso di collegi binominali tali cifre devono essere raddoppiate.

2. Nella dichiarazione di presentazione della candidatura di cui al comma 1, ciascun candidato o coppia di candidati indica il contrassegno che accompagna il proprio nome sulla scheda elettorale, il candidato a presidente della regione e gli eventuali altri candidati nella circoscrizione regionale cui si collega.

3. Le candidature presentate ai sensi dei commi 1 e 2 sono valide solo se il gruppo dei candidati con lo stesso simbolo nella regione ha avuto le proprie dichiarazioni di presentazione sottoscritte da un totale di elettori pari almeno al numero corrispondente alla metà più uno dei seggi da attribuire nella regione stessa moltiplicato per 80.

4. I gruppi di candidati che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 3 hanno diritto di presentare, senza ulteriori sottoscrizioni, i candidati nella circoscrizione regionale.

5. I candidati nei collegi maggioritari che hanno presentato la propria candidatura ai sensi dei commi 1 e 2, ma non sono in possesso dei requisiti di cui al comma 3, hanno diritto di presentare la propria candidatura ai sensi del comma 6 del presente articolo.

6. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali non collegati a un gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 120 e da non più di 200 elettori. Per analoghe candidature nei collegi binominali tali cifre devono essere raddoppiate.

ART. 11.

(Presentazione delle candidature).

1. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere:

a) per ogni candidato cognome, nome e, tra parentesi, l'eventuale soprannome o nome d'arte, luogo e data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 12 intende essere contraddistinto; le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare solo il proprio cognome o anche quello del coniuge;

b) l'indicazione dei nominativi di un massimo di due delegati effettivi e due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da:

a) dichiarazione di accettazione della candidatura nel collegio, da cui risulti che non sono state accettate candidature in altri collegi;

b) dichiarazione del primo candidato nella circoscrizione regionale in cui egli accetta il collegamento con il candidato o i candidati nel collegio maggioritario; tale dichiarazione non può essere fatta dallo stesso primo candidato per più di un candidato o coppia di candidati per ogni collegio maggioritario, pena la nullità.

3. All'insieme delle dichiarazioni di cui al comma 1 dei gruppi di candidati collegati, devono essere allegate le dichiarazioni di accettazione di candidatura degli eventuali altri candidati nella circoscrizione regionale.

4. La documentazione deve essere presentata per ciascuna regione alla cancelleria dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente a quello della votazione.

ART. 12.

(Deposito dei contrassegni).

1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione al consiglio regionale devono presentare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 13.

(Uffici elettorali).

1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in ufficio elettorale.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. L'ufficio elettorale esercita le proprie funzioni con l'intervento di tre magistrati di tribunale, di procura o di pretura, di cui uno con funzione di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

4. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nonché di due esperti aventi attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente della corte d'appello o dal presidente del tribunale entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

ART. 14.

(Procedure di controllo).

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature sono state presentate nei termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. La stessa facoltà di cui al comma 2 è concessa al singolo candidato o al suo delegato.

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

6. Contro le decisioni di eliminazione di gruppi di candidati o delle candidature, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 15.

(Compiti dell'ufficio elettorale regionale).

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, quando è stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da

assegnare ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera *d*), numero 2), secondo l'ordine risultante dal sorteggio;

b) assegna a ciascun candidato o coppia di candidati per ciascun collegio un numero d'ordine secondo l'ordine d'ammissione;

c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati ed i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati;

2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine ed all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera *b*) del comma 1.

ART. 16.

(Rappresentanti).

1. La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale del collegio e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione; i rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale del collegio devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio stesso.

ART. 17.

(Votazione ai seggi).

1. All'elezione dei consiglieri regionali partecipano gli elettori che il giorno della consultazione hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per servizio.

3. I rappresentanti dei candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio uninominale.

ART. 18.

(Operazioni degli uffici elettorali dei collegi).

1. L'ufficio elettorale del collegio procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato o coppia di candidati nelle singole sezioni, come risultano dai verbali, verificando la congruità del totale dei votanti con la somma dei voti validi, delle schede bianche e di quelle nulle;

c) trasmette all'ufficio elettorale regionale l'elenco dei candidati o delle coppie di candidati con il numero dei voti validi da ciascuno conseguito.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale del collegio, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato o la coppia di candidati che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato o la coppia di candidati collegati al candidato o ai candidati nella circoscrizione regionale. In caso di ulteriore parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età o la coppia cui appartiene il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale del collegio invia attestato al proclamato e dà immediata notizia alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, affinché il risultato sia a disposizione degli elettori presso i municipi.

4. L'ufficio elettorale del collegio dà immediata comunicazione della proclamazione del candidato eletto all'ufficio regionale, a mezzo del verbale.

ART. 19.

(Assegnazione dei seggi in sede regionale mediante il sistema proporzionale).

1. Per l'assegnazione dei seggi nella circoscrizione regionale mediante il sistema proporzionale l'ufficio elettorale regionale, sulla base dei verbali trasmessi da tutte le sezioni, e di quelli di tutti i collegi uninominali, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, effettua le seguenti operazioni:

a) procede per ogni sezione della regione al riesame delle schede contenenti voti contestati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista di candidati indicati nelle singole sezioni della regione, come risultano dai

verbali, aggiungendovi i voti contestati eventualmente dichiarati validi, determinando così la cifra elettorale di ciascuna lista di candidati, nonché la cifra individuale dei singoli candidati o coppie di candidati non eletti di ciascun gruppo nei collegi maggioritari.

2. La cifra elettorale di ciascuna lista di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti in tutte le sezioni elettorali della regione. La cifra individuale dei singoli candidati o coppie di candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato o coppia di candidati non risultati eletti e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Compiute le operazioni di cui al comma 1 si procede all'assegnazione del numero di seggi eventualmente necessario a raggiungere o superare, sommato a quelli attribuiti nei collegi maggioritari, non meno dei tre quarti del totale di quelli attribuiti nella regione, come specificato nella tabella A allegata alla presente legge.

4. Ai fini di cui al comma 3 l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero di candidati da eleggere ai sensi dello stesso comma, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. All'interno della lista i seggi sono assegnati seguendo l'ordine di presentazione sulla scheda. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi vengono attribuiti ai candidati collegati non eletti nei collegi maggioritari, partendo da quelli che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. In una coppia di candidati ha la precedenza quello che figura primo nell'ordine di presentazione. Nel caso si giunga ad esaurimento anche

dei candidati nei collegi maggioritari, i seggi ancora da attribuire sono distribuiti tra le altre liste e gruppi di candidati.

5. Compiute le operazioni di cui al comma 4, si procede all'attribuzione dei seggi rimanenti. A tal fine si determinano le nuove cifre elettorali, detraendo, per ogni lista di candidati, dalla cifra di cui al comma 2:

a) per ogni seggio o coppia di seggi attribuiti nei collegi maggioritari, il numero di voti che ha riportato nello stesso collegio il candidato o la coppia di candidati, non eletti, con la maggiore cifra elettorale;

b) per ogni seggio attribuito ai sensi del comma 4, un numero di voti pari a quello ottenuto dal candidato o dalla coppia di candidati che nella regione ha ottenuto la più alta cifra elettorale senza essere stato eletto.

6. Con la cifra elettorale determinata ai sensi del comma 5, si procede alle operazioni di cui al comma 4.

7. Al primo candidato nella lista della circoscrizione regionale collegata al gruppo di candidati che nei soli collegi maggioritari abbia ottenuto la maggioranza dei seggi consiliari, va comunque attribuito un seggio, sottraendolo, ove necessario, all'attribuzione secondo le modalità stabilite dal comma 5.

ART. 20.

(Assegnazione di seggi rimasti vacanti).

1. Quando, per qualsiasi causa, resta vacante il seggio di consigliere regionale in uno dei collegi in cui la proclamazione ha avuto luogo con sistema maggioritario, il presidente della regione ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 17.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza.

4. I consiglieri eletti con elezione suppletiva cessano dal mandato con la scadenza naturale o l'anticipato scioglimento del consiglio regionale.

5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di consigliere regionale attribuito con metodo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il primo dei candidati non eletti della medesima lista o, in mancanza, il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

ART. 21.

(Altre disposizioni particolari per le regioni con meno di un milione di abitanti).

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, nelle regioni con meno di un milione di abitanti le elezioni del consiglio regionale si terranno secondo le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le circoscrizioni dovranno essere da tre a cinque avvalendosi per la loro delimitazione, se necessario, dei collegi uninominali del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati;

b) per ogni contrassegno il primo candidato di ogni lista circoscrizionale deve essere il medesimo; nessun altro candidato può presentarsi in più di una circoscrizione;

c) per l'eleggibilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A
(v. articolo 2, comma 2)

REGIONE	Totale seggi	Collegi uninominali	Collegi binominali	Seggi sistema proporzionale	Candidati nella circoscrizione regionale	Seggi ex articolo 19 comma 3	Seggi ex articolo 19 comma 6
Lombardia	90	74	—	16	1	0	16
Campania	60	47	—	13	1	0	13
Lazio	60	43	—	17	2	2	15
Veneto	60	37	—	23	8	8	15
Piemonte	60	36	—	24	9	9	15
Puglia	60	34	—	26	11	11	15
Emilia-Romagna..	50	32	—	18	6	6	12
Toscana	50	29	—	21	9	9	12
Calabria	40	—	17	6	1	0	6
Liguria	40	—	14	12	2	2	10
Marche	40	—	12	16	6	6	10
Abruzzo	40	—	11	18	8	8	10
Umbria	30	22 oppure	11	8	1	1	7
Basilicata	30	22 oppure	11	8	1	1	7
Molise	30	22 oppure	11	8	1	1	7